

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAPOBIANCO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 28/07/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso di euro 2.150,65 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito dietro cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 30 aprile 2010, oltre alla rifusione delle spese di assistenza.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva quanto all'obbligo di rimborso del premio assicurativo, a suo avviso gravante sulla compagnia di assicurazioni, la quale aveva messo a disposizione del ricorrente la somma di euro 79,21 secondo i criteri dalla stessa stabiliti, nonché deducendo circa l'avvenuta retrocessione di una quota delle "commissioni dell'intermediario mutuante", pari ad euro 289,89, ad altra "società cessionaria del contratto" *de quo*.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione / con

delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo, anche per la parte residua laddove la compagnia abbia disposto un rimborso quantificato sulla base di criteri che non sono stati resi noti *ex ante* al cliente, in occasione della conclusione del contratto (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali anche a seguito della riunione tra i Presidenti del 24 giugno 2016, riscontrata la mancata applicazione di oneri commissionali al contratto *de quo*, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto che – contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente – il finanziamento è stato estinto in corrispondenza della sessantaduesima rata di ammortamento, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte nei termini seguenti: commissioni intermediario mutuante euro 527,52 (al netto di euro 347,56 già riconosciuto in conteggio estintivo, non rilevando invece quanto il resistente abbia inteso riconoscere in favore di altra società cessionaria); oneri erariali e spese varie euro 137,57; oneri assicurativi euro 184,58 (in assenza di prova circa l'effettivo versamento da parte dell'impresa di assicurazioni della somma di euro 79,21), così per il complessivo importo di euro 849,67.

La domanda di ristoro delle spese di assistenza è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso e della sua assenza nel reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 849,67.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI